

## CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE ANCI TOSCANA

Il giorno 2 gennaio 2023, considerate le difficoltà organizzative e tenuto conto degli scambi intercorsi per via telefonica, il Direttore di Anci Toscana, i componenti dell'RSU (Giulia Falcone e Osman Bucci), Alessandro Giorgetti per FP CGIL, Simona Roseti per FPL UIL e Nicola Burzio per FP CISL si sono scambiati per le vie brevi il testo di seguito riportato in corsivo, riguardante "l'indennità condizioni di lavoro" di cui all'art. 70 bis del CCNL applicato (siglato il 21.05.18) come modificato dall'art. 84 bis del CCNL siglato il 16.11.22.

### CONSIDERATO

- quanto previsto all'art. 70 bis ( Indennità condizioni di lavoro) del CCNL Regioni ed Autonomie locali del 21.05.18;
- che l'indennità giornaliera di cui al sopra citato art. 70 bis è stata rideterminata in Euro 15,00 dall'art. 84 bis del nuovo CCNL siglato in data 16.11.22;
- che la misura di tale indennità è da definirsi in sede di contrattazione decentrata, ai sensi del comma 3 del citato articolo 70 bis, che detta altresì i criteri a cui attenersi, e che tale disciplina non è stata modificata dal CCNL del 16.11.22;
- che le tre tipologie di attività rientranti nell'indennità di cui all'articolo 70 bis del CCNL 2018 sono : a) disagiate, b) esposte a rischi e pertanto pericolose o dannose per la salute e c) implicanti il maneggio dei valori e che anche per quanto attiene queste tre tipologie non sono sopravvenuti cambiamenti ad opera del CCNL del 16.11.22;
- che per quanto riguarda Anci Toscana l'unica attività ricadente nella fattispecie oggetto di corresponsione della indennità di cui all'articolo in parola è quella implicante il maneggio di valori, tenuto conto dell'organizzazione dall'Associazione;
- che si ritiene equo suddividere per le voci a), b) e c) l'importo massimo di euro 15,00 in maniera paritaria;
- che, tenendo conto dell'organizzazione interna di Anci Toscana, si può ritenere ragionevole che l'attività implicante maneggio di valori sia da considerarsi effettuata sostanzialmente - benché quotidianamente in maniera non particolarmente significativa - durante tutte le giornate in cui il dipendente è effettivamente in servizio;

Le parti convengono sul presente contratto integrativo come di seguito definito:

- L'indennità condizioni di lavoro ex art. 70 bis del CCNL Enti locali del 21.05.2018, come modificato dall'art. 84 bis del CCNL del 16.11.22, per quanto attiene alle attività implicanti maneggio di valori sia da corrispondere nella misura di euro 5,00 al giorno, da erogarsi sulla base del numero di giornate in cui il dipendente risulta effettivamente in servizio durante l'arco dell'anno.

Le parti sottoscrivono il testo sopra riportato in corsivo.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente CCIA è aggiuntivo rispetto ai precedenti CCIA ad oggi sottoscritti e tuttora in vigenti.

Anci Toscana

CGIL FP

CISL FP

UIL FPL

Per RSU Anci Giulia Falcone

Firenze, 02.01.23